

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFREDO COCCIA

Seduta del 19/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 10/03/2025, con il ricorso all'ABF parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 03/07/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 24/03/2019, dopo il pagamento di 47 rate sulle 96 complessive. Ha quindi chiesto in via principale il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 724,67, di cui € 280,73 a titolo di "*spese fisse*" ed € 443,94 a titolo di "*commissioni accessorie*"; in via subordinata ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; in ogni caso la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e dunque non dovute, la refusione delle spese per assistenza tecnica difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, il

riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha eccepito che il ricorrente incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125-sexies c. 1 del T.U.B., atteso che il rimborso del prestito è stato effettuato dall'ex datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cedente e della decadenza dal beneficio del termine nella quale è incorso lo stesso ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto; proseguiva le proprie difese affermando l'inesistenza di quote versate in eccedenza e che la penale di estinzione anticipata è stata correttamente applicata a causa della decadenza del beneficio del termine e dell'estinzione del debito avvenuta tramite versamento del TFR., contestando altresì la richiesta di refusione delle spese legali e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La presente controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023. Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, come da orientamento consolidato dei Collegi, si ribadisce l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Venendo al merito della vicenda, va preliminarmente chiarito che la ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 47 rate sulle 96 complessive, sulla base del conteggio estintivo del 27/06/2019 versato in atti, mentre l'intermediario ha allegato un diverso conteggio estintivo, emesso in data 19/07/2019, dal quale emergono 48 rate scadute al 31/07/2019; inoltre l'intermediario ha allegato la comunicazione, datata

22/07/2019, con cui aveva chiesto ai destinatari della stessa il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente a titolo di TFR o altre somme accantonate in conseguenza dell'interruzione del rapporto di lavoro di quest'ultima a partire dal 1 agosto 2019.

Le parti hanno prodotto copia della medesima liberatoria, recante data non coerente con quelle del conteggio estintivo: infatti la liberatoria in atti risulta datata 27/01/2025 e non indica specificamente la decorrenza; la parte ricorrente, assistita da un procuratore seriale in materia di cessioni del quinto, sostiene quindi che il finanziamento sarebbe stato estinto soltanto in data 27/01/2025, come risulterebbe dalla data della citata liberatoria (che, tuttavia, non indica la decorrenza), ma sulla base del conteggio estintivo emesso nel luglio 2019; dal canto suo l'intermediario si è limitato ad eccepire l'estinzione anticipata con decadenza dal beneficio del termine per cessazione del rapporto di lavoro, senza entrare nel merito dell'effettiva data di estinzione del finanziamento.

Alla luce delle risultanze documentali, il Collegio ritiene di non poter esaminare nel merito i rimborsi richiesti dalla parte ricorrente poiché le liberatorie versate in atti non forniscono elementi probanti sulla data di effettiva estinzione del prestito e la parte ricorrente non ha allegato alcun supporto documentale da cui possa evincersi la data dell'effettiva estinzione del prestito come successiva a quella del 31/07/2019; né d'altronde tale circostanza può essere assunta dall'esame dell'ulteriore documentazione allegata al ricorso.

In caso di richiesta di retrocessione degli oneri non maturati, infatti, i Collegi sono concordi nel ritenere che si debba utilizzare il momento dell'estinzione anticipata come riferimento per la determinazione della competenza temporale dell'Arbitro - salvo che non sia provata una diversa data - e, pertanto, alla luce di quanto statuito nelle Disposizioni ABF, Sez. I Par. IV, *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*; dovendosi legittimamente ritenere che il contratto sia stato estinto al 31/07/2019 ed avendo la ricorrente proposto il ricorso in data 16/09/2025, il Collegio dichiara la propria incompetenza temporale, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE